

**OGGETTO: Recesso dal Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)**

**IL SINDACO PRESIDENTE**

introduce brevemente l'argomento e si riporta alla proposta e ai relativi allegati depositati agli atti del Consiglio Comunale.

Dichiara aperta la discussione e non essendoci richieste di intervento pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la deliberazione C.C. n. 38 del 01.08.2003 con la quale si stabiliva di aderire al "Consorzio Energia Veneto" – C.E.V. con sede a Verona, corso Milano n. 55, allo scopo di cogliere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del mercato energetico;

CONSIDERATO che:

- in conseguenza dell'adesione al C.E.V. il Comune di Codognè ha disdettato tutti i contratti ENEL in essere ed è passato ai gestori incaricati dal Consorzio, prima ENECO TRADE srl e poi Global Power spa (dal dicembre 2005);
- nel corso della gestione effettuata tramite C.E.V. si sono riscontrate varie problematiche relativamente a:
  - a) fatturazione mensile di tutte le utenze e più conguagli per ogni utenza;
  - b) pochi riferimenti alle letture dei contatori;
  - c) difficoltà di corretta interpretazione della fattura;

RILEVATO che:

- il pagamento, a titolo di spese di funzionamento del Consorzio, di una quota fissa annuale e di una quota variabile, calcolata in ragione del 10% del risparmio ottenuto rispetto alle tariffe del mercato vincolato per effetto dell'adesione al C.E.V., si configura come un onere aggiuntivo non riducibile;
- il sistema di fatturazione del consumo di energia elettrica utilizzato dai gestori individuati dal C.E.V. e gli aumenti intervenuti a livello del produttore non consentono di accertare concretamente le economie di spesa sugli importi effettivamente pagati per l'energia elettrica fornita;

RISCONTRATO come la partecipazione al CEV, nato come gruppo d'acquisto e quindi come strumento di economia dalle caratteristiche molto snelle ed efficienti, vede oggi snaturata la sua funzione in quanto tale struttura risulta oggi superata dalle convenzioni Consip (che, fatto non secondario offrono l'energia ad un prezzo anche inferiore);

RICORDATO come nel partecipare al CEV il comune ha cercato unicamente uno sconto di prezzo e che oggi si trova a dover subire logiche tariffarie spesso incomprensibili, con l'unico risultato di impedire al singolo ente locale di sfruttare in concreto le potenzialità legate alla liberalizzazione del mercato dell'energia date dalla possibilità di scelta, di anno in anno, della strategia da seguire, secondo l'indirizzo del proprio ufficio tecnico;

CONSTATATO che la partecipazione al CEV impone di dover credere alla pubblicità sui grandi sconti praticati dal Cev, quando materialmente i singoli uffici addetti al controllo della spesa non sono in grado di percepire un rilevante risparmio nella fornitura di energia elettrica causa la prassi, dell'applicare conguagli sui consumi a distanza di anni;

RISCONTRATO come i contatori sono oggi di formato elettronico e che quindi consentono la lettura immediata, e nessuna colpa possa essere addebitata ad Enel servizio elettrico;

VERIFICATO che in questi anni rilevanti e numerosi sono stati i problemi con il gestore del servizio per aumenti di potenza, modifica e/o trasferimenti vari, problemi inesistenti prima del CEV;

RISCONTRATO che dall'analisi dell'andamento de prezzi dell'energia si denotano periodi con aumento del prezzo di energia ed altri con la sua diminuzione;

RISCONTRATO inoltre che il trend del costo dell'energia, Basato sull'indice ITEC prevede un costo da monitorare per il futuro;

RITENUTO quindi di decidere, come numerosi altri comuni, di valorizzare il ruolo dell'ufficio tecnico aderendo alle convenzioni Consip o a trattative in miglioramento, per la fornitura di energia elettrica ed evitando così una duplicazione di enti che appare incomprensibile e sarebbe dovuta venir meno con il lancio delle convenzioni Consip;

VERIFICATO che la legge dello Stato non consente in presenza del servizio Consip l'adesione ad altre formule con un costo e che le stesse (Es. il Cev) potrebbero comportare un danno erariale dal momento che non sono a partecipazione gratuita ma onerosa;

CONSTATATO infine l'importanza di aver un servizio certo, preciso, rendicontabile e condizioni di favore date da aste nazionali per l'acquisto di energia;

DATO ATTO che si impone invece l'abbandono dal Consorzio Energia Veneto come fatto da altri comuni, in quanto altre situazioni appaiono più economiche per l'ente e il vincolo consortile non legittima l'accettazione di logiche incomprensibili;

CONSIDERATO opportuno recedere dal CEV per approfittare delle occasioni date dal libero mercato dell'energia, con possibilità di concorrenza fra i fornitori nel regime di libero mercato;

RITENUTO tutto ciò vantaggioso per l'ente dissociarsi dal CEV per aderire a differenti pacchetti od offerte direttamente disponibili nel libero mercato;

PRESO ATTO che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica;

VISTO l'art.42 lett. c) del d. lgs. n.267/2000;

VISTI gli artt. 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, disciplinanti rispettivamente il "quorum strutturale" ed il "quorum funzionale";

Con voti favorevoli n.16 espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

- 1) Di recedere unilateralmente, con decorrenza dalla prima data utile secondo i termini della normativa vigente in materia e del contratto stipulato, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, dal CEV a cui il Comune di Codognè ha aderito con Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 01.08.2003.
- 2) Di incaricare il Responsabile del 3° Servizio, della notifica di recesso al CEV nonché di adottare qualsiasi ulteriore atto si rendesse necessario per l'esecuzione della presente deliberazione.

Successivamente

Su proposta del Presidente;

Con separata votazione;

Con voti favorevoli n.16 espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.